

Circolare n° 6 del 22/10/2024 – Decreto Omnibus e Transizione 5.0

Gentili Clienti, con la presente Circolare presentiamo le principali novità fiscali dei seguenti provvedimenti legislativi:

- D.L. 113 del 09/08/2024, c.d. “D.L. Omnibus”;
- D.L. 19 del 02/03/2024, c.d. “D.L. PNRR”, con specifico riferimento al credito d’imposta per investimenti transizione 5.0.

DECRETO OMNIBUS		Art.
1.	Imposta sostitutiva sui redditi dei neo-residenti	2
2.	Bonus Natale	2 - bis
3.	Ravvedimento speciale per i soggetti ISA aderenti al CPB	2 - quater
4.	Associazioni e società sportive dilettantistiche – operazioni verso i soci - regime di esclusione IVA	3
5.	Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive	4
6.	Disciplina IVA per attività di sport invernali	art. 5 co. 1-3
7.	Regime di favore per i frontalieri svizzeri	6
8.	Termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni	art. 7 co. 3-5
9.	Disciplina IVA per interventi di chirurgia estetica	art. 7-sexies
10.	Bonus psicologo	art. 11 co. 5
DL PNRR		
1.	Bonus investimenti transizione 5.0	38

1. Imposta sostitutiva sui redditi dei neo-residenti

L’imposta sostitutiva di cui all’art. 24-bis del Tuir applicata ai redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza in Italia e decidono di optare per il regime dei neo-residenti, è stata incrementata da euro 100.000 a euro 200.000 per i trasferimenti avvenuti dopo il 10/08/2024. Resta invariata l’imposta di 25.000 euro applicata ai familiari del beneficiario principale dell’opzione che hanno optato per il presente regime.

2. Bonus Natale

È stata disposta l'erogazione di un'indennità una tantum pari a euro 100 ai lavoratori dipendenti.

La somma, spettante previa richiesta del dipendente, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi:

- reddito complessivo pari o inferiore a euro 28.000 nell'anno d'imposta 2024;
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio fiscalmente a carico ovvero, in alternativa, avere almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare "monogenitoriale";
- capienza fiscale, ossia un'imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR.

L'indennità in oggetto non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF; è riproporzionata nell'importo in funzione dei periodi di lavori nell'anno d'imposta 2024, pari a quelli rilevanti ai fini delle detrazioni.

Il contributo viene erogato dal datore di lavoro unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, il quale deve rilasciare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta il possesso dei requisiti; il datore di lavoro potrà recuperare il credito mediante compensazione a partire dal giorno successivo all'erogazione.

Qualora in sede di conguaglio il bonus risultasse non spettante, il sostituto d'imposta provvede al recupero del relativo importo. È inoltre prevista la possibilità di rideterminare la somma spettante in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Ravvedimento speciale per i soggetti ISA aderenti al CPB

Viene introdotta la possibilità, esclusivamente per i contribuenti ISA che scelgono di aderire al concordato preventivo biennale, di regolarizzare in modo agevolato i periodi d'imposta relativi agli anni dal 2018 al 2022.

L'adesione avviene con il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, che viene calcolata, in base al punteggio ottenuto dall'ISA.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita da un valore incrementale calcolato sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo, già dichiarato, in ciascuna annualità determinato nel seguente modo:

- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

All'incremento così determinato sarà applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e le addizionali nella seguente misura:

- 10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021 le citate aliquote sono diminuite del 30%, per tenere conto degli effetti della pandemia COVID-19. In ogni caso, l'importo totale dell'imposta sostitutiva sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascun anno di opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

Analogo conteggio incrementale si applica alla base imponibile IRAP con un'aliquota sostitutiva pari al 3,9%.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'IRAP, non sarà possibile all'Agenzia delle Entrate effettuare alcuna rettifica del reddito dichiarato, tranne nei casi di decadenza del concordato o di alcune gravi violazioni di carattere penale (reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

illecita e autoriciclaggio, commessi nel corso degli anni 2018-2022). Per l'IVA, al fine di evitare una procedura di infrazione da parte dell'UE, sarebbe limitata solo la possibilità di condurre accertamenti di tipo analitico-induttivo.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure può essere suddiviso in un massimo di 24 rate mensili di uguale importo, con l'aggiunta di interessi calcolati al tasso legale a partire dal 31 marzo 2025. Il pagamento di una rata in ritardo, purché avvenga prima della scadenza della rata successiva, non comporta la perdita del diritto alla rateizzazione. Il saldo totale in un'unica soluzione o il versamento della prima rata devono essere effettuati prima della notifica di processi verbali di constatazione, di bozze di atti di accertamento o di recupero di crediti inesistenti.

In caso di decadenza dalla rateizzazione, non è previsto il rimborso delle somme già versate a titolo di imposta sostitutiva.

Si segnala inoltre che, per i soggetti ISA che aderiranno al CPB, ma non anche al ravvedimento speciale, i termini di decadenza per gli accertamenti, originariamente previsti al 31 dicembre 2024, sono prorogati fino al 31 dicembre 2025. Per i soggetti che aderiscono al CPB e anche al ravvedimento speciale, i termini sono prorogati fino al 31 dicembre 2027.

4. Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – operazioni verso i soci - regime di esclusione IVA

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche è stata prevista una proroga per le agevolazioni IVA: fino al 31 dicembre 2024 troveranno ancora applicazione le disposizioni di favore stabilite dall'art. 4 comma 4 del DPR 633/72, che escludono da IVA le operazioni rese dalle associazioni sportive dilettantistiche agli associati per fini istituzionali. La suddetta norma si applica anche alle società sportive dilettantistiche.

A partire dal 1° gennaio 2025 le prestazioni rese dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche saranno esenti da iva a condizione che gli statuti prevedano che non siano distribuibili utili, condizione che inquadra gli enti come soggetti non lucrativi.

5. Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, il decreto in oggetto ripropone per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo dal 10/08/2024 fino al 15/11/2024 alcune agevolazioni fiscali, già introdotte durante la crisi pandemica.

In particolare, viene riconosciuto un contributo sotto forma di credito di imposta del 50% (nei limiti delle risorse disponibili), per gli investimenti pubblicitari, di importo non inferiore a 10.000 euro, effettuati in favore di leghe e società sportive professionistiche e di ASD e SSD con ricavi relativi al periodo d'imposta 2023 di almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Il limite dei ricavi non trova applicazione qualora la società sportiva e l'ente sia stato costituito nel 2023.

Sono esclusi da tali previsioni gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge n. 398/1991.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Disciplina IVA per attività di sport invernali

È stato poi aggiunto all'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 5% l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale. L'iva al 5% si applica ai corsi di attività sportiva e fisica invernali, sempre che queste prestazioni non siano comprese in un regime di esenzione ovvero, fin quando applicabile, in un regime di esclusione dall'imposta.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

7. Regime di favore per i frontalieri svizzeri

Per alcune categorie di lavoratori frontalieri è stata prevista la possibilità di optare per un'imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera per i redditi da lavoro dipendente; tale imposta opzionale sostituisce la tassazione progressiva ordinaria dell'IRPEF e delle relative addizionali.

8. Termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

Sono stati rinviati al 30/11/2024 i termini per il pagamento dell'imposta sostitutiva e per la redazione della perizia giurata di stima necessaria ai fini della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Si rammenta che l'imposta sostitutiva del 16% può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente all'imposta.

9. Disciplina IVA per interventi di chirurgia estetica

L'esenzione IVA prevista per gli interventi di chirurgia estetica viene riconosciuta solo per le prestazioni mediche che hanno carattere terapeutico e non meramente cosmetico. Sono quindi esenti da imposta nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico, subiscono disagi psico-fisici, gravando sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti.

Con il decreto Anticipi è stato risolto l'aspetto pratico relativo alla modalità di assolvimento dell'onere probatorio: con effetto dal 17 dicembre 2023, le prestazioni mediche di contenuto estetico devono risultare da apposita attestazione medica. Il decreto Omnibus, al fine di rendere inequivocabile l'intento di tutelare il legittimo affidamento del contribuente, dispone che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 17 dicembre 2023.

10. Bonus psicologo

È stato aumentato di 2 milioni di euro il fondo per il 2024 del bonus psicologo. Si tratta di un contributo diretto a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, riconosciuto ai soggetti in condizione di depressione, ansia e stress. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Residenza in Italia;
- Valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

È riconosciuto un importo di 50 euro per ogni seduta, per un massimo di:

- 1.500 euro con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro;
- 1.000 euro con un valore ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;
- 500 euro con un valore ISEE superiore a 30.000 ma inferiore a 50.000.

Il contributo assegnato deve essere utilizzato entro 270 giorni.

11. Bonus investimenti transizione 5.0

È stato introdotto un credito d'imposta per progetti di innovazione e investimento in beni strumentali legati al Piano di Transizione 5.0; di seguito si propone una tabella riepilogativa che confronta tale agevolazione con il precedente credito d'imposta 4.0 previsto dalla Legge 178/2020.

Si precisa, inoltre, che l'agevolazione 5.0 non si applica nel caso in cui gli investimenti siano stati prenotati nel corso del 2023, anche qualora la messa in funzione avvenga nel 2024.

L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali fino al limite del costo sostenuto, ma non con il bonus investimenti 4.0 di cui alla tabella sopra o altre agevolazioni derivanti da programmi dell'Unione Europea.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

	Credito d'imposta 4.0 ex L. 178/2020	Credito d'imposta transizione 5.0
Soggetti beneficiari	Imprese, ad esclusione di: <ul style="list-style-type: none"> • Imprese in stato di crisi; • Imprese destinatarie di sanzioni interdittive 	Imprese, ad esclusione di: <ul style="list-style-type: none"> • Imprese in stato di crisi; • Imprese destinatarie di sanzioni interdittive
Ambito temporale	Investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2025 (con termine "lungo" 30.6.2026).	Investimenti avviati dal 01/01/2024 e completati entro il 31.12.2025.
Ambito oggettivo	Sono agevolabili gli investimenti in nuovi beni strumentali materiali e immateriali 4.0	<ul style="list-style-type: none"> • Gli investimenti in nuovi beni strumentali materiali e immateriali 4.0, che consentano una riduzione del consumo energetico; • investimenti in beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energie da fonti rinnovabili; • le spese di formazione del personale.
Importo del credito	Differenziato in relazione alla tipologia di investimenti e al periodo di effettuazione.	In relazione alla spesa sostenuta e della riduzione di consumi energetici, come indicato nella tabella in calce.
Procedura di accesso	Non prevista	Esclusivamente tramite il sistema telematico nella sezione "Transizione 5.0" del sito internet del GSE , utilizzando lo SPID;
Modalità di fruizione	Il credito è utilizzabile: <ul style="list-style-type: none"> • in compensazione tramite F24; • in tre quote annuali di medesimo importo; • a partire dall'annualità di avvenuta interconnessione 	Il credito è utilizzabile: <ul style="list-style-type: none"> • in compensazione tramite F24; • decorsi dieci giorni dalla comunicazione del GSE all'impresa in merito all'ammontare del credito;
Adempimenti necessari	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione della dicitura in fattura con il riferimento normativo; • Perizia tecnica asseverata per i beni 4.0 di costo superiore a 300.000 euro o dichiarazione del legale rappresentante per beni di costo inferiore; 	<ul style="list-style-type: none"> • Riporto in fattura e nel DDT del riferimento normativo • Perizia tecnica asseverata per i beni 4.0 di costo superiore a 300.000 euro o dichiarazione del legale rappresentante per beni di costo inferiore; • Certificazione della documentazione contabile rilasciata da un revisore; • Certificazioni tecniche relative al risparmio energetico; • Comunicazione del titolare effettivo.
Rideterminazione del credito in caso di cessione (Recapture)	Qualora, entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o avvenuta interconnessione i beni vengano: <ul style="list-style-type: none"> • Ceduti a titolo oneroso; • Destinati a strutture produttive estere 	Qualora, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti i beni vengano: <ul style="list-style-type: none"> • Ceduti; • Destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa; • Destinati a strutture produttive diverse da quelle per le quali è stato effettuato l'investimento

Si riporta la tabella riassuntiva della misura del credito d'imposta per l'agevolazione 5.0:

Misura del credito	Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva	Riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi (in alternativa)
<ul style="list-style-type: none"> • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 15% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni; • 5% per investimenti oltre 10 e fino a 50 milioni 	3% - 6%	5% - 10%
<ul style="list-style-type: none"> • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; • 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; • 10% per investimenti tra 10 e 50 milioni 	6% - 10%	10% - 15%
<ul style="list-style-type: none"> • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; • 25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; • 15% per investimenti tra 10 e 50 milioni 	Maggiore del 10%	Maggiore del 15%

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati